DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 2

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attivita' sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonche' quelle per l'attivita' dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

Versione in vigore dal 3 agosto 1996, non più in vigore dal 3 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 2 agosto 1996, n. 406
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-406-1996/art-2-impiego-del-personale-del-corpo-nell-espletamento-di-specifici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it